

# ACCORDO PER L' INNOVAZIONE

FRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE TOSCANA**

**SEI TOSCANA S.R.L.**

E

Acea Ambiente S.r.l.

Rea Impianti S.r.l.

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

**PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

#### Viso

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

• il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 (*quindicimilioni/00*) riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017;

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

- l'articolo 2 del predetto decreto del 19 febbraio 2018 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi quadro con le Regioni e le Province autonome interessate al finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, prevedendo, in deroga all'articolo 6, commi 2 e 3, del predetto decreto 24 maggio 2017, che il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrano alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziare dalle amministrazioni nell'ambito del relativo Accordo quadro;
- l'Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana sottoscritto in data 8 marzo 2018, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, allo scopo di favorire, nell'ambito del territorio della Regione Toscana, l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ovvero il consolidamento di quelle già esistenti che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili a livello territoriale, attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 e ss.mm.ii., ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti l'11 gennaio 2019 al n. 1-27 ;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'1 febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 (*ottantamiliardi/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;
- il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'art. 5, comma 1, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi;
- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014,

validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

- il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

- la Decisione C(2015) n. 930 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e l'occupazione" attraverso il quale la Regione Toscana concorre alla spesa; in particolare mediante ricorso agli strumenti a favore di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione promossi da soggetti in ambiti scientifici e produttivi ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia nei settori produttivi dominanti e in coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente della Regione Toscana;

- la DGR n. 180 del 2 marzo 2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto della suddetta Decisione, confermando i contenuti tecnici della misura relativa all'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", nell'ambito dell'Asse I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del POR FESR 2014-2020 e che prevede che la Regione possa attivare interventi di carattere strategico secondo procedure negoziali anche nel quadro di accordi di programma con il Ministero dello sviluppo economico;

- la DGR n. 1055 del 2 novembre 2016 con la quale la Regione Toscana ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al Programma già approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 15 dicembre 2015;

- la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
- la Delibera n. 1089 dell' 8 ottobre 2018, con la quale la Giunta della Regione Toscana prende atto Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;
- il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 3, approvato con Delibera di Giunta n. 1459 del 17 dicembre 2018;
- la DGR n. 700 del 25 giugno 2018 con la quale la Giunta della Regione Toscana ha fornito le direttive per la gestione delle attività di competenza della Regione nell'ambito delle procedure inerenti agli strumenti negoziali del Ministero dello sviluppo economico (contratti di sviluppo, accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione);
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28 gennaio 2019, con la quale la società Sei Toscana S.r.l. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata "*Beyond the landfill 4.0*", da realizzare congiuntamente con i coproponenti Acea Ambiente S.r.l. e Rea Impianti S.r.l., individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nei siti di Castelnuovo Berardenga, Monticiano, Sinalunga, Pienza (SI), Rosignano Solvay (LI) e Chiusi (SI) per un importo previsto di euro 15.475.000,00 (*quindicimilioniquattrocentosettantacinquemila/00*);
- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 16 aprile 2019;
- la nota integrativa trasmessa in data 17 luglio 2019 con la quale la società capofila Sei Toscana S.r.l., a corredo della Proposta progettuale ed a seguito della negoziazione avvenuta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 25 giugno 2019, ha confermato la volontà di aderire e regolarizzare l'Accordo per l'innovazione con le ipotesi di agevolazione, così come presentate in sede di incontro;

•l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

### **CONSIDERATO CHE**

-le risorse riservate con il predetto Accordo di programma, sottoscritto in data 8 marzo 2018 dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Toscana, a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile destinate agli accordi di innovazione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alle società proponenti, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intendono realizzare;

-il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana, a seguito di incontri preliminari con l'impresa proponente, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati, tenendo conto, altresì, delle integrazioni fornite dall'impresa a seguito dell'incontro negoziale con particolare riferimento alle ricadute occupazionali;

-con delibera n XXXXXX, la Giunta della Regione Toscana ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 953.388,13 (*novecentocinquantatremilatrecentottantotto/13*), pari al 20% dell'agevolazione totale come previsto nel citato Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana a valere sulle risorse derivanti dai rientri di prestiti rimborsabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2018;

-con decreto del XXXXX, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione;

-il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “*Beyond the landfill 4.0*” promosso dalla società capofila Sei Toscana S.r.l., concedendo a quest’ultima e agli altri soggetti proponenti agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 3.813.552,50 (*tremilionioottocentotredicimilacinquecentocinquantadue/50*);

-le società proponenti, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Toscana che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

-il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Toscana, Sei Toscana S.r.l., Acea Ambiente S.r.l. e Rea Impianti S.r.l. (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

*(Premesse)*

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 2**

*(Finalità dell'Accordo)*

Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “*Beyond the landfill 4.0*” promosso dalla società capofila Sei Toscana S.r.l., da realizzare presso le unità produttive di Castelnuovo Berardenga, Monticiano, Sinalunga, Pienza (SI), Rosignano Solvay (LI) e Chiusi (SI), finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 28 gennaio 2019.

## **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:

- a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Sei Toscana S.r.l., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
- b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017;
- c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lett. d).

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo massimo di euro 4.766.940,63 (*quattromilionisettecentosessantaseimilanovecentoquaranta/63*).

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.



#### Articolo 4

*(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)*

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse.

2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 5 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017.

#### Articolo 5

*(Quadro finanziario dell'accordo)*

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società capofila Sei Toscana S.r.l., ed alla successiva gestione del progetto approvato.

2. Per quanto di competenza della Regione Toscana, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie provenienti dai rientri di prestiti rimborsabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2018.

3. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 15.475.000,00 (*quindicimilioniquattrocentosettantacinquemila/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 4.766.940,63 (*quattromilionisettecentosessantaseimilanovecentoquaranta/63*) secondo la ripartizione di seguito indicata:

Soggetto proponente	Costo agevolabile (€)		Agevolazioni MiSE	%	Agevolazioni Regione TOSCANA	%	Totale agevolazioni
		Contributo					
SEITOSCANA	R.I.	1.397.187,50	447.100,00	32,00%	111.775,00	8,00%	558.875,00
	S.S.	4.191.562,50	838.312,50	20,00%	209.578,13	5,00%	1.047.890,63
	<b>Tot.</b>	<b>5.588.750,00</b>	<b>1.285.412,50</b>		<b>321.353,13</b>		<b>1.606.765,63</b>

<b>ACEA AMBIENTE</b>	R.I.	3.513.250,00	1.124.240,00	32,00%	281.060,00	8,00%	1.405.300,00
	S.S.	3.891.750,00	778.350,00	20,00%	194.587,50	5,00%	972.937,50
	<b>Tot.</b>	<b>7.405.000,00</b>	<b>1.902.590,00</b>		<b>475.647,50</b>		<b>2.378.237,50</b>
<b>REA Impianti</b>	R.I.	1.077.500,00	344.800,00	32,00%	86.200,00	8,00%	431.000,00
	S.S.	1.403.750,00	280.750,00	20,00%	70.187,50	5,00%	350.937,50
	<b>Tot.</b>	<b>2.481.250,00</b>	<b>625.550,00</b>		<b>156.387,50</b>		<b>781.937,50</b>
<b>TOTALE</b>		<b>15.475.000,00</b>	<b>3.813.552,50</b>		<b>953.388,13</b>		<b>4.766.940,63</b>

•MiSe: 32,00 % per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 20,00 % per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;

•Regione Toscana: 8,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e 5,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

### **Articolo 6**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo.

### **Articolo 7**

*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
- d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare la Regione Toscana si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

2. Il Ministero dello sviluppo economico (e il soggetto gestore da esso incaricato), in particolare, si impegna a svolgere ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in qualità di organismo intermedio, i compiti dell'autorità di gestione che saranno specificati in un atto convenzionale di delega, nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi e previa verifica della sua capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che la propria quota di partecipazione pubblica alla spesa possa essere utilizzata dalla Regione ai fini della certificazione della suddetta spesa a valere sul POR FESR 2014/2020. Tale impegno presuppone che il Soggetto gestore, adotti, anche per la quota finanziaria di partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, le medesime disposizioni da applicarsi ai fondi regionali di origine comunitaria.

4. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati

individuati dal citato regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

### **Articolo 8**

*(Comitato tecnico dell'Accordo)*

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da quattro componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Toscana, ed uno in rappresentanza della società capofila Sei Toscana S.r.l.

2. Il Comitato ha il compito di:

-definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

-valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;

-verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

### **Articolo 9**

*(Durata dell'Accordo)*

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

## **Articolo 10**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.*

### **Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese*

*Laura Aria*

---

### **Regione Toscana**

*Il Presidente della Regione*

*Enrico Rossi*

---

### **Sei Toscana S.r.l.**

*Legale rappresentante*

*(nome e cognome)*

---

### **Acea Ambiente srl**

*Legale rappresentante*

*(nome e cognome*

---

**Rea Impianti srl**

*Legale rappresentante*

*(nome e cognome*

---